

BGer 5D_70/2012 vom 19. Juli 2012

Bundesgericht, 2012-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_70_2012

FR: TF 5D_70/2012 du 19 juillet 2012

IT: TF 5D_70/2012 del 19 luglio 2012

Erwägungen

E. 1.1

Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell' art. 90 LTF , poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell' art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).

E. 1.2

Nella fattispecie, il valore di lite richiesto per il ricorso in materia civile non è raggiunto; né la ricorrente pretende sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale. Ella ha quindi a ragione introdotto un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Rivolto contro una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF , art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente, e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF). In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di massima ammissibile.

E. 1.3

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Per consolidata giurisprudenza ciò non è il caso quando la motivazione del ricorso al Tribunale federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.3).

E. 2

La Corte cantonale ha osservato che con il suo reclamo l'escussa ha impugnato di fatto due decisioni, e meglio la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione e la decisione di reiezione della domanda di gratuito patrocinio.

Richiamati gli art. 117 e 118 cpv. 1 lett. c CPC, i Giudici cantonali hanno osservato che per la concessione del gratuito patrocinio non è sufficiente che la nomina di un patrocinatore d'ufficio sia necessaria per la tutela dei diritti dell'interessato, dovendo essere verificato anche il presupposto della probabilità di esito favorevole della lite. In concreto l'escussa non ha opposto alcun valido argomento all'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, né ha in qualche modo spiegato i motivi per i quali ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con le osservazioni 6 gennaio 2012 ella si è limitata a chiedere la sospensione della lite, se non che, l'ipotetica procedura di contestazione della disdetta non è rilevante nella procedura di rigetto dell'opposizione considerato che siffatta contestazione non farebbe comunque venir meno l'obbligo di versare i canoni di locazione scaduti, con la conseguenza che la reiezione della domanda di sospensione della lite appare corretta. L'escussa neppure è comparsa all'udienza del 12 gennaio 2012, né si è fatta rappresentare da un legale, senza peraltro neppure rendere verosimile di essere stata impedita di presenziare o di farsi rappresentare, a ciò non ostando il fatto che la domanda di gratuito patrocinio ancora non era stata decisa. Ella si è così preclusa sia la possibilità di opporsi alla domanda di rigetto dell'opposizione, ma anche di sostanziale la propria domanda di gratuito patrocinio. Mancando ogni e qualsiasi contestazione circa l'esistenza del debito posto in esecuzione, malgrado l'escussa sia stata posta nelle condizioni di prendere posizione, dapprima in forma scritta e successivamente oralmente all'udienza, neppure è possibile intravedere per lei una probabilità di successo nella causa. La Corte cantonale ha pertanto giudicato che la decisione di respingere la domanda di gratuito patrocinio per difetto di probabilità di esito favorevole della lite appare corretta.

Da tale motivazione si può dedurre che i Giudici cantonali, seppur in modo implicito, hanno pure confermato la decisione pretorile di rigetto provvisorio dell'opposizione, l'escussa essendosi preclusa "la possibilità di opporsi alla domanda di rigetto dell'opposizione" e "mancando ogni e qualsiasi contestazione circa l'esistenza del debito posto in esecuzione".

E. 3

Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ripropone alla lettera la motivazione fatta valere in sede cantonale con il suo reclamo (supra consid. in fatto B), effettuando soltanto minimi e secondari adattamenti redazionali. Così facendo ella si limita a rivolgere critiche alla decisione pretorile, ma non si confronta per nulla con gli argomenti contenuti nella sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello - unico oggetto della presente procedura (art. 113 LTF , art. 114 e 75 cpv. 1 LTF) - a sostegno della reiezione del reclamo, e non spiega in che modo quest'ultima sentenza violerebbe i suoi diritti costituzionali. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF e va dichiarato inammissibile (supra consid. 1.3).

E. 4

Viste le circostanze del caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è pertanto divenuta priva di oggetto.